

***Parere dell'organo di revisione sulla  
proposta di deliberazione di  
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI  
AL 31.12.2024***

*Il documento è aggiornato sulla base della normativa per gli enti locali in vigore.  
Il documento è composto di un testo word con traccia del parere dell'Organo di revisione e delle  
tabelle Excel. Il documento costituisce soltanto una traccia per la formazione del parere da parte  
dell'Organo di revisione, il quale resta esclusivo responsabile nei rapporti con tutti i soggetti  
dello stesso destinatari.*

*Si declina ogni responsabilità per eventuali errori nel contenuto del testo del parere ovvero nella  
formazione delle tabelle excel.*

**UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE**

*Provincia di Brescia*

***Parere dell'organo di revisione sulla  
proposta di deliberazione di  
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI  
AL 31.12.2024***

L'ORGANO DI REVISIONE

Motta Rag. Paolo Luigi

**Unione dei Comuni della Valsavioire****ORGANO DI REVISIONE**

Verbale n. 03-2025 del 10/03/2025

**Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2024**

Ricevuto in data 07/03/2025 la proposta di deliberazione di Giunta di “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2024” e la documentazione allegata, dalla quale risulta che:

- i dirigenti e/o responsabili dei servizi/settori dell’ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore (Ufficio di ragioneria e/o Ufficio bilancio e/o Programmazione e Gestione Finanziaria), dichiarando di aver verificato anche a titolo documentale l’effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente proposta di deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei dirigenti/responsabili dei servizi/settori, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

I dirigenti e/o responsabili dei servizi **non hanno** adottato delle determinazioni dirigenziali per l’approvazione dei rispettivi elenchi per gli accertamenti e gli impegni di propria competenza.

L’Organo di revisione ha verificato in particolare che il riaccertamento dei residui è stato effettuato dai singoli dirigenti e/o responsabili dei servizi che **hanno** motivato le ragioni del loro mantenimento o dell’eventuale cancellazione parziale o totale o eventuale reimputazione secondo il criterio dell’esigibilità (per gli accertamenti e gli impegni di parte competenza).

**Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:**

- elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;
- elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;
- elenco degli accertamenti 2024 reimputati all’esercizio 2025 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;
- elenco degli impegni 2024 reimputati all’esercizio 2025 e annualità successive;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2024 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2024 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco delle variazioni al bilancio dell’esercizio 2024-2026, funzionali alla determinazione del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2024;
- elenco delle variazioni al bilancio 2025-2027;

- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2024;
- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2024;
- elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

Considerato:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011;
- b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1;

L'Organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono.

### 1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2024, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2024

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente:

Titolo	Accertamenti 2024	Accertamenti reimputati	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2024)	% Riscossione
Titolo 1	997.332,41		704.633,48	292.698,93	70,65
Titolo 2	702.425,39		668.743,82	33.681,57	95,20
Titolo 3	668.630,42		535.451,17	133.179,25	80,08
Titolo 4	8.973.365,61		8.911.908,93	61.456,68	99,32
Titolo 5	-		-	-	#DIV/0!
Titolo 6	-		-	-	#DIV/0!
Titolo 7	-		-	-	#DIV/0!
Titolo 9	369.772,85		369.756,92	15,93	100,00
<b>TOTALE</b>	<b>11.711.526,68</b>	<b>-</b>	<b>11.190.494,32</b>	<b>521.032,36</b>	<b>95,55</b>

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili negli esercizi precedenti, ma non incassate.

**2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2024, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2024**

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

Titolo	Impegni 2024	Impegni reimputati	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui competenza 2024)	% Pagamenti
Titolo 1	1.983.050,24	83.487,08	1.494.957,83	488.092,41	75,39
Titolo 2	10.959.983,76	4.168.156,59	9.960.555,32	999.428,44	90,88
Titolo 3	-		-	-	-
Titolo 4	225.312,66		225.312,66	-	100,00
Titolo 5	-		-	-	-
Titolo 7	369.772,85		348.776,01	20.996,84	94,32
<b>TOTALE</b>	<b>13.538.119,51</b>	<b>4.251.643,67</b>	<b>12.029.601,82</b>	<b>1.508.517,69</b>	<b>88,85</b>

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

**Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.**

Titolo	Impegni reimputati (+) FPV	2025	2026	2027
Titolo 1	83.487,08	83.487,08		
Titolo 2	4.168.156,59	4.168.156,59		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
<b>TOTALE</b>	<b>4.251.643,67</b>	<b>4.251.643,67</b>	-	-

**La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.**

**3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE**

Nella seguente tabella vengono riepilogati gli importi che si riferiscono solamente alle risorse PNRR reimputate secondo il cronoprogramma di spesa:

	Accertamenti reimputati PNRR		Impegni reimputati PNRR
Titolo 1	-	Titolo 1	-
Titolo 2	-	Titolo 2	3.904,00
Titolo 3	-	Titolo 3	-
Titolo 4	-	Titolo 4	-
Titolo 5	-	Titolo 5	-
Titolo 6	-		
Titolo 7	-		
<b>TOTALE</b>	-		<b>3.904,00</b>

N.B. qualora, in virtù di somme anticipate, vi siano le condizioni di costituire il FPV per le risorse PNRR, occorre specificarlo nel paragrafo successivo.

**4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2024**

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2024 è pari a euro 4.251.643,67;

La composizione del FPV 2024 spesa finale pari a euro 4.251.643,67 è pertanto la seguente:

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni e imputati agli esercizi successivi al 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni e imputati agli esercizi successivi al 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione e all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TITOLO I+II+III	5.920.427,48	2.072.099,92	132.772,29		3.715.555,27	536.088,40			4.251.643,67
<b>TOTALE</b>	<b>5.920.427,48</b>	<b>2.072.099,92</b>	<b>132.772,29</b>	<b>-</b>	<b>3.715.555,27</b>	<b>536.088,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.251.643,67</b>

Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2024 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2025-2027 che deve tenere conto, per le opere pubbliche, del cronoprogramma di attività dei singoli interventi. Pertanto, si richiamano tutti gli Uffici competenti a prestare la massima attenzione nella predisposizione ed aggiornamento, in modo esaustivo, di quanto richiesto dalla vigente normativa.

FPV 2024 SPESA CORRENTE	83.487,08
FPV 2024 SPESA IN CONTO CAPITALE	4.168.156,59
FPV 2024 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	-
<b>TOTALE</b>	<b>4.251.643,67</b>

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2024 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	83.487,08
Trasferimenti correnti	
Incarichi a legali	
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	
Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto	
<b>Totale FPV 2024 spesa corrente</b>	<b>83.487,08</b>

L'Organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è **conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;**

- principio contabile 4/2, punto **5.4.9 - La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate.** In base alla novella apportata dal DM 10/10/2024, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato avendo come parametro di riferimento per gli affidamenti di lavori sopra-soglia, nel caso di costituzione in deroga, l'avvio delle procedure di affidamento del PFTE. Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti (euro 150.000,00), sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
  - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento
  - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli interventi che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente.
  - c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.
  - d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate.

**N.B. per gli affidamenti sottosoglia, non è possibile la costituzione del FPV in deroga e serve l'obbligazione giuridica entro il 31/12/2024.**

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte corrente è la seguente:

	2022	2023	2024
<b>Fondo pluriennale vincolato corrente al 31.12</b>	<b>111.278,55</b>	<b>85.121,91</b>	<b>83.487,08</b>
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza			
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici			
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	80.644,98	85.121,91	71.327,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**			
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti			
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	11.581,59		12.160,08
di cui FPV da impegno di competenza parte conto corrente riguardante gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs 50 del 2016	19.051,98		

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente:

	2022	2023	2024
<b>Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12</b>	<b>7.794.777,19</b>	<b>5.835.305,57</b>	<b>4.168.156,59</b>
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza			474.546,14
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	7.794.777,19	5.835.305,57	3.693.610,45
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			
- di cui FPV da entrate correnti e avanzo libero			

*Si precisa che le risorse PNRR, essendo contributi a rendicontazione legati all'evoluzione del cronoprogramma di spesa, vengono reimputate contestualmente (entrata e spesa) non danno luogo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa, tranne nel caso in cui l'Ente abbia già incassato le relative risorse (anticipazione) e ricorrano le condizioni sopra indicate dall'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 al punto 5.4.9, sopra riportato.*

*Diversamente le risorse **riscosse** confluiscono in avanzo vincolato da trasferimenti.*

*Nell'ambito delle risorse PNRR i fondi "lump sum" (transizione digitale) che non sono a rendicontazione costi reali, seguono le normali regole di esigibilità.*

#### 5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2023

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto precedente. Dal prospetto dei residui attivi al 01/01/2024, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2024	Riscossioni	Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi	Residui attivi finali al 31.12.2024	% Riscossioni sui residui iniziali
Titolo 1	294.407,75	106.739,09	- 23.721,96	163.946,70	36,26
Titolo 2	68.242,95	31.880,54	- 34,06	36.328,35	46,72
Titolo 3	275.709,35	236.735,43	- 12.168,92	26.805,00	85,86
Titolo 4	8.272.621,29	1.474.381,66	- 114.903,16	6.683.336,47	17,82
Titolo 5	-	-	-	-	-
Titolo 6	269.214,63	-	- 269.214,63	-	-
Titolo 7	-	-	-	-	-
Titolo 9	32.020,09	6.832,95	- 13.950,00	11.237,14	21,34
<b>TOTALE</b>	<b>9.212.216,06</b>	<b>1.856.569,67</b>	<b>- 433.992,73</b>	<b>6.921.653,66</b>	<b>24,8</b>

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2024 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2024	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2024	% Pagamenti sui residui iniziali
Titolo 1	727.468,63	295.171,31	- 11.132,71	443.430,03	40,58
Titolo 2	2.035.658,20	653.928,79	- 0,06	1.381.729,47	32,12
Titolo 3	-	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-	-
Titolo 7	143.355,91	5.227,45	- 14.030,00	152.158,46	3,65
<b>TOTALE</b>	<b>2.906.482,74</b>	<b>954.327,55</b>	<b>- 25.162,77</b>	<b>1.977.317,96</b>	<b>32,8</b>

**6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA**

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le **economie di spese** finanziate con entrata a destinazione vincolata. Il punto 9.1 prevede che: *"Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo"*.

In particolare, sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili:

	<b>Insussistenze dei residui attivi</b>	<b>Insussistenze ed economie dei residui passivi</b>
Gestione corrente non vincolata	56.798,88	67.449,47
Gestione corrente vincolata	-	-
Gestione in conto capitale vincolata	-	-
Gestione in conto capitale non vincolata	207.021,75	13,05
Gestione accensione prestiti	269.214,63	-
Gestione servizi c/terzi	14.489,00	14.208,00
<b>MINORI RESIDUI</b>	<b>547.524,26</b>	<b>81.670,52</b>

**7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (eventuale)**

L'ente **ha provveduto/non ha provveduto** alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2.

**(NON SUSSISTE LA FATTISPECIE)**

**8. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024**
**Risultanze residui attivi:**

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 7.329.154,49 di cui:

- euro 6.808.122,13 da gestione residui;
- euro 521.032,36 da gestione competenza 2024.

**Risultanze residui passivi:**

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 3.379.002,36 di cui:

- euro 1.870.484,67 da gestione residui;
- euro 1.508.517,69 da gestione competenza 2024.

**9. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI**

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo 1	0	0	127,15	27.693,51	136.126,04	292.698,93	<b>456.645,63</b>
Titolo 2	7.343,51	0	0	0	10.973,68	33.681,57	<b>51.998,76</b>
Titolo 3	11.955,11	8.474,23	1.046,64	20	2.446,24	133.179,25	<b>157.121,47</b>
Titolo 4	3.544.813,64	2.372.527,64	16.948,60	490.000,00	166.928,00	61.456,68	<b>6.652.674,56</b>
Titolo 5	0	0	0	0	0	0	-
Titolo 6	0	0	0	0	0	0	-
Titolo 7	0	0	0	0	0	0	-
Titolo 9	10.698,14	0	0	0	0	15,93	<b>10.714,07</b>
<b>Total e</b>	<b>3.574.810,40</b>	<b>2.381.001,87</b>	<b>18.122,39</b>	<b>517.713,51</b>	<b>316.473,96</b>	<b>521.032,36</b>	<b>7.329.154,49</b>
	48,78	32,49	0,25	7,06	4,32	7,11	100,00

Relativamente ai residui attivi di cui al Titolo IV per euro 3.544.813,64 si precisa, come da indicazioni dell'Ufficio Finanziario, che rappresentano fondi assegnati ai comuni confinanti dalla Provincia Autonoma di Trento (Fondi "ODI"), la quale provvede alla loro contabilizzazione "a residuo" sulla base dell'annualità del decreto di assegnazione.

**N.B.**

*1) I residui attivi con scadenza superiore ai 5 anni richiedono un'attenta gestione e possono avere un impatto significativo sul FCDE e sul risultato di amministrazione. La loro presenza in quantità elevata nel bilancio di un ente locale può essere un segnale di problemi nella gestione finanziaria e di potenziali difficoltà economiche. I residui attivi di durata superiore a 5 anni (anche superiore ai 3 anni) devono essere oggetto di un'attenta valutazione da parte dell'ente, al fine di verificare la possibilità di procedere allo stralcio di quelli per i quali non siano percorribili azioni di recupero. Trascorsi cinque anni dalla scadenza del credito, infatti, l'ente deve motivare in maniera accurata le ragioni per cui intende mantenere il residuo attivo tra quelli da riscuotere.*

*Quando un residuo attivo viene stralciato dal bilancio, significa che l'ente ha valutato come ormai inesigibile quel credito e ha deciso di eliminarlo dal conto del bilancio. Tuttavia, lo stralcio contabile non implica necessariamente la rinuncia al diritto di riscossione, ma semplicemente l'impossibilità di iscrivere quel credito a bilancio. Di conseguenza, i residui attivi stralciati non vengono cancellati definitivamente, ma vengono iscritti nell'attivo patrimoniale dello stato patrimoniale tra i crediti verso terzi.*

*In questo modo l'ente mantiene formalmente il diritto di riscossione di quei crediti, anche se non potrà più tenerne conto ai fini del risultato di amministrazione. Gli enti devono inoltre monitorare con rigore la capacità di riscossione dei crediti iscritti a bilancio ed adottare misure per migliorarla.*

*2) L'Organo di revisione deve porre particolare attenzione ai residui attivi del titolo II e IV legati a contributi approfondendo in particolare quelli relativi al PNRR (si consiglia di acquisire report rendicontazione da sistema ReGiS con eventuale validazione).*

*3) L'Organo di revisione deve prestare attenzione sui residui attivi più vetusti poiché, fermo restando l'obbligo di congruo accantonamento al FCDE (secondo le modalità prescritte dal § 3.3 e dall'Esempio 5 dell'All. 4/2 cit.), grava sull'ente locale un onere motivazionale modulato nei seguenti termini (cfr CONTI Marche Deliberazione n. 144/2023/PAR):*

- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infratriennale, incombe sull'ente l'obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infratriennale si presume esigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre lo stralcio;*

- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell'ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all'opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull'ente l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;*

- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso cioè che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni "non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalorata) l'incerta esigibilità" dei residui e, pertanto, "anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti"*

*Trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l'Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l'intensità di tale*

*onere motivazionale è direttamente proporzionale all'anzianità del residuo mantenuto il bilancio; detto altrimenti, il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l'esercizio di provenienza.*

*In tutti e tre i casi, resta fermo che, nel caso in cui il credito venisse non solo stralciato dal conto del bilancio, ma definitivamente eliminato dalle scritture contabili e quindi anche dallo stato patrimoniale, il "riconoscimento formale" della sua "assoluta inesigibilità o insussistenza" deve essere comunque "adeguatamente motivato" attraverso "l'analitica descrizione delle procedure seguite" per ottenerne la riscossione o indicando "le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione", fermo restando "l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie".*

## 10. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo 1	610	2.990,41	93.189,55	100.118,45	167.939,44	488.092,41	852.940,26
Titolo 2	1.581,75	47.931,51	31.222,86	0	1.300.980,24	999.428,44	2.381.144,80
Titolo 3	0	0	0	0	0	0	-
Titolo 4	0	0	0	0	0	0	-
Titolo 5	0	0	0	0	0	0	-
Titolo 7	79.766,93	37.184,60	6.417,72	172,93	378,28	20.996,84	144.917,30
<b>Totale</b>	<b>81.958,68</b>	<b>88.106,52</b>	<b>130.830,13</b>	<b>100.291,38</b>	<b>1.469.297,96</b>	<b>1.508.517,69</b>	<b>3.379.002,36</b>
	2,43	2,61	3,87	2,97	43,48	44,64	100,00

**N.B.**

*1) L'Organo di revisione deve porre particolare attenzione ai residui passivi vetusti anche in relazione alla Circolare n.1/2024, n. 25/2024, n. 36/2024 RGS-DFP: Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni.*

*2) L'Organo di revisione deve porre anche l'attenzione sui residui passivi da PNRR per i quali si rinvia alla pista di controllo e check-list inserita nella sezione dedicata al PNRR sul sito [www.ancrel.it](http://www.ancrel.it)*

## 11. VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI

**NON SUSSISTE LA FATTISPECIE**

## 12. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi **hanno dato adeguata** motivazione e/o **hanno descritto** le procedure seguite per la realizzazione del credito prima della sua eliminazione totale o parziale.

## 13. CONCLUSIONI

Tenuto conto del parere tecnico e del parere contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 comma - del TUEL e delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione **esprime parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta comunale inerente il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2024.

BERZO-DEMO, 10/03/2025

L'Organo di Revisione

Motta Rag. Paolo Luigi

